

# Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria 01.01.2018 - 31.12.2021

Le seguenti associazioni,

- USIC**                    **Unione svizzera dei carrozzieri USIC**  
„Molli-Park“, Strengelbacherstrasse 2B, 4800 Zofingen
- Unia**                    **Sindacato Unia**  
Weltpoststrasse 20, casella postale 272, 3000 Berna 15
- Syna**                    **Sindacato Syna**  
Römerstrasse 7, casella postale, 4601 Olten

convengono di prorogare il Contratto collettivo di lavoro (CCL) 2018 - 2021 con le seguenti modifiche (contrassegnate in rosso):

**Modifiche del Contratto collettivo di lavoro in vigore dal 01.01.2018 al 31.12.2021**

Accordi con effetto al 1° gennaio 2018 relativi al Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria.

Con la presente, le parti contraenti concordano le seguenti modifiche (contrassegnate in rosso):

<b>Art. / appendice</b>	<b>CCL 01.01.2018 – 31.12.2018</b>															
12.3	<p><b>Comunicazione aziendale interna / accordi</b></p> <p><b>Accordi aziendali</b>                  12.3 Le aziende che hanno problemi economici, rispettivamente in presenza di situazioni straordinarie, hanno il diritto di richiedere una soluzione aziendale individuale.                  Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest'ultimo decide definitivamente.                  La CPN viene informata in merito agli accordi presi.</p>															
17	<p><b>Durata del contratto</b></p> <p>Il presente CCL entra in vigore il <b>1° gennaio 2018</b> e sostituisce il CCL del <b>1° gennaio 2014</b>. Esso può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti tramite lettera raccomandata e con un termine di preavviso di sei mesi, al più presto con effetto dal <b>31 dicembre 2021</b>.</p>															
22	<p><b>Perfezionamento professionale personale</b></p> <p>I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a <b>due giorni</b> di lavoro remunerato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. <b>Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. I lavoratori sono esortati ad usufruire del diritto al perfezionamento professionale personale.</b> La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.</p>															
26.2	<p><b>Ore straordinarie</b></p> <p>È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale.  <b>D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente all'art. 27); vi è compreso un giorno di perfezionamento professionale (art. 22).</b></p>															
26.6	<p><b>Lavoro domenicale e nei giorni festivi</b></p> <p>Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della <b>settimana</b> seguente. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indennità di salario del 50%.                  Se le ore (numero di ore effettivamente svolte) vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l'indennità di salario del 50% deve essere comunque versata al lavoratore.</p>															
27	<p><b>Vacanze</b></p> <p>La durata delle vacanze per anno civile è pari a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(in giorni lavorativi)</th> <th>con 41 ore settimanali</th> <th>con 42 ore settimanali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 20 anni compiuti</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>dopo il compimento dei 20 anni</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>dopo il compimento dei 50 anni</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda</td> <td>30</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	(in giorni lavorativi)	con 41 ore settimanali	con 42 ore settimanali	fino a 20 anni compiuti	25	30	dopo il compimento dei 20 anni	20	25	dopo il compimento dei 50 anni	25	30	dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda	30	35
(in giorni lavorativi)	con 41 ore settimanali	con 42 ore settimanali														
fino a 20 anni compiuti	25	30														
dopo il compimento dei 20 anni	20	25														
dopo il compimento dei 50 anni	25	30														
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda	30	35														
27.2	<p><b>Vacanze</b></p> <p>Il diritto alle vacanze è calcolato a partire <b>dal mese seguente il compimento degli anni.</b></p>															
31.3 nuovo articolo	<p><b>Pensionamento flessibile</b></p> <p><b>Le parti contraenti convengono che durante il periodo di validità del contratto vengano condotti negoziati tesi a disciplinare l'introduzione di una soluzione di pensionamento anticipato connessa all'attuale modello Resor o di un modello di pensionamento anticipato tramite un'altra fondazione per il pensionamento flessibile.</b></p>															

<b>Art. / appendice</b>	<b>CCL 01.01.2018 – 31.12.2018</b>		
32.1 lett. e)	<b>Assenze</b> e) 1 giorno per il decesso di un fratello o sorella, dei genitori, suoceri, nonni, nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate.		
32.1 lett. h)	<b>Assenze</b> h) 1/2 giornata in caso di riforma militare.		
34.2	<b>Salario</b> Il salario orario o quello mensile risulta dalla divisione del salario annuo (senza indennità di fine anno) per le ore di lavoro concordate, in base alla tabella seguente:		
	ore annue	ore mensili	ore settimanali
	2184	182	42
	In base a 12 salari mensili uguali è possibile effettuare la compensazione delle ore di lavoro per un periodo di un anno (ai sensi dell'art. 23.1 CCL).		
34.11  nuovo articolo	<b>Salario in caso di impedimento al lavoro</b> Se al posto del salario vengono corrisposte prestazioni sostitutive, in caso di impedimento al lavoro il versamento non dovrà superare l'importo che il lavoratore percepirebbe in caso di prestazione lavorativa. A tale proposito va considerata la differenza tra le trattenute in caso di prestazione lavorativa e quelle in caso di impedimento al lavoro, segnatamente i contributi non versati alle assicurazioni sociali in caso di impedimento al lavoro.		
Appendice 1 / art. 4.1	<b>Organi</b> Gli organi dell'associazione Commissione paritetica nazionale per i rami professionali della carrozzeria (CPN) sono: a) l'assemblea dei delegati (riunione della Commissione paritetica nazionale); b) il comitato direttore; c) la commissione d) l'ufficio di revisione.		
Appendice 1 /art. 8 <sup>bis</sup>  nuovo articolo	<b>Commissione</b> 8.1 <sup>bis</sup> La commissione della CPN viene eletta una volta all'anno dall'assemblea della CPN. 8.2 <sup>bis</sup> La Commissione della CPN è responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa le richieste di una soluzione aziendale individuale inoltrate in presenza di situazioni straordinarie.		

L'allegato 8 al CCL in vigore dal 1° gennaio 2018 si presenta come segue (modifiche in rosso):

**A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei cantoni VD, VS, NE, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese, se non sono membri di una delle parti contraenti (art. 3.1.3 CCL)**

**1. Adeguamento salariale (art. 37 CCL)**

In base all'art. 37 CCL, i salari 2018 dei lavoratori assoggettati al CCL che percepiscono un salario fino a CHF 5'500.00 subiscono un aumento generale di CHF 50.00 al mese.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100.9 punti (settembre 2017) sulla base di dicembre 2015 è ritenuto compensato.

**2. Salari minimi (art. 36 CCL)**

L'aumento dei salari minimi contrattuali si presenta come segue:

a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC), un aumento di CHF 100.00.

b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP), un aumento di CHF 75.00.

c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età, un aumento di CHF 25.00.

I salari minimi orari si calcolano secondo l'art. 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.

	<b>all'ora, con 41 ore settimanali</b>	<b>all'ora, con 42 ore settimanali</b>	<b>al mese</b>
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)			
• nel primo anno dopo la procedura di qualificazione*	CHF 24.20	CHF 23.63	CHF 4'300.00
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
• nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato.	CHF 21.81	CHF 21.29	CHF 3'875.00
c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età	CHF 21.38	CHF 20.88	CHF 3'800.00

\* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).

Resta riservato l'art. 36, cpv.3 CCL.

**AFC** Attestato federale di capacità

**CFP** Certificato federale di formazione pratica

\* Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

I supplementi per i salari orari sono indicati all'appendice 6 CCL.

## **B. Adeguamento salariale valido per il Cantone di Ginevra**

### **1. Salari minimi contrattuali**

I salari minimi contrattuali per il personale d'esercizio ammontano a:

Per i lavoratori titolari di un AFC o di un CAP	
- il primo anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'500.00
- dopo un anno di esperienza professionale	CHF 4'680.00
- dopo due anni di esperienza professionale	CHF 4'900.00
- dopo cinque anni di esperienza professionale	CHF 5'100.00

Per i lavoratori titolari di un CFP	
- con meno di due anni di esperienza professionale	CHF 4'150.00
- dopo due anni di esperienza professionale	CHF 4'230.00
- dopo cinque anni di esperienza professionale	CHF 4'690.00

Per i lavoratori senza AFC o CAP	
- con meno di due anni di esperienza professionale	CHF 4'050.00
- dopo due anni di esperienza professionale	CHF 4'150.00
- dopo cinque anni di esperienza professionale	CHF 4'450.00

### **2. Salari effettivi 2017**

L'aumento dei salari effettivi è a discrezione del datore di lavoro.

### **3. Salari e vacanze per gli apprendisti**

Apprendisti carrozzieri verniciatori o carrozzieri lattonieri AFC:

- nel primo anno di tirocinio	CHF 600.00
- nel secondo anno di tirocinio	CHF 800.00
- nel terzo anno di tirocinio	CHF 1'000.00
- nel quarto anno di tirocinio	CHF 1'300.00

Apprendisti assistenti verniciatori CFP:

- nel primo anno di tirocinio	CHF 600.00
- nel secondo anno di tirocinio	CHF 800.00

Gli apprendisti del 1° anno hanno diritto a 6 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età. Gli apprendisti nel 2°, 3° e 4° anno hanno diritto a 5 settimane di vacanze pagate, indipendentemente dall'età.

### **4. Tredicesima mensilità**

Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto ad un'intera tredicesima mensilità (100%) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.

Firma delle parti contraenti:

Zofingen, Berna, Olten, dicembre 2017

**Per l'Unione Svizzera dei Carrozzeri (USIC)**

Il presidente centrale                      L'amministratore delegato

Felix Wyss                                      Thomas Rentsch

**Per il Sindacato Unia**

La presidente                                  Il co-vicepresidente                      Il responsabile del ramo

Vania Alleva                                      Aldo Ferrari                                  Vincenzo Giovannelli

**Per il Sindacato SYNA**

Il vicepresidente                              Il responsabile del ramo

Hans Maissen                                  Gregor Deflorin